

## VERBALE DI ACCORDO

Oggi 8 aprile 2020, in Bologna, nell'ambito delle procedure di consultazione sindacale di cui all'art. 19, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, si sono confrontati con modalità telematiche la:

**IGD SIIQ SPA**, con sede in Bologna (BO), via Dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n.13, rappresentata dal sig. DANIELE CABULI, assistita da Confindustria Emilia Area Centro con il dott. Everardo Martini

e

la RSA di IGD GROUP

assistita dalla



FILCAMS - CGIL con Danilo Lelli  
FISASCAT – CISL con Stefania Chicca  
UILTUCS con Paolo Andreani

### premesse

- che **IGD SIIQ SPA** (successivamente l'Azienda) appartiene al settore "Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)/Affitto di aziende", applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Cooperativa ed occupa attualmente n. 69 dipendenti (di cui n. 66 nella propria unità di Bologna-sede, 1 nella propria unità di Palermo; 1 nella propria unità di Sesto S. Giovanni, MI; 1 nella propria unità di Guidonia Montecelio, RM) come segue:
  - o n. 68 dipendenti a tempo indeterminato, n. 0 dipendenti in apprendistato professionalizzante, n. 1 dipendenti a tempo determinato;
  - o n. 63 dipendenti a tempo pieno, n. 6 dipendenti a tempo parziale;
- che l'orario normale di lavoro settimanale per i full time assunti dopo il 22.11.2011 è pari a n. 40 ore, distribuite su 5 giornate lavorative e per i full time assunti fino al 22.11.2011 è pari a 38 ore, distribuite su 5 giornate lavorative;
- che l'Azienda ha comunicato con lettera in data 2 aprile 2020 alle organizzazioni sindacali nazionali di settore che, a seguito dei provvedimenti della Pubblica Autorità conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19 ha subito un repentino ed intenso calo dell'attività riconducibile alle previsioni del D. L. 18/2020, art. 19 e che, pertanto, è costretta a procedere dall'8 aprile 2020 alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale del personale, richiedendo a tali fini l'esame congiunto ex art. 19, comma 2, D. L. n. 18/2020;
- che in data odierna si è tenuto un confronto con le OO.SS. nel quale l'Azienda ha illustrato la situazione della riduzione di attività e le ragioni che rendono necessario il ricorso al Fondo di Integrazione Salariale;
- che a seguito dell'approfondito esame le OO.SS. hanno condiviso la necessità di fare ricorso al FIS – Assegno ordinario ex art. 30, D. Lgs. 148/2015 per la causale, alle condizioni e nei termini previsti dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 19, e che è quindi intenzione dell'Azienda richiederne l'intervento;

### convengono quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo;
- 2) ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, D. Lgs. 148/2015 e D.L. 18/2020, art. 19, l'Azienda, a decorrere dall'8 aprile 2020 fino al 10 giugno 2020, in base alle esigenze aziendali procederà alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale per un massimo di n. 68 dipendenti in applicazione del Fondo Integrazione Salariale – Assegno ordinario per emergenza sanitaria COVID-19;
- 3) Alle normali scadenze retributive, l'Azienda anticiperà il trattamento di competenza dell'INPS;



- 4) l'Azienda attuerà la rotazione fra i lavoratori interessati dall'intervento dell'ammortizzatore compatibilmente con le esigenze aziendali di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo e con l'effettiva durata dell'intervento;
- 5) l'Azienda si riserva, ove necessario, di richiamare al lavoro i lavoratori sospesi con un preavviso di 24 ore;
- 6) le Parti convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base agli specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente accordo, le quali potranno richiedere un apposito incontro ovvero esprimere il proprio parere con modalità on-line utilizzate anche per la sottoscrizione.
- 7) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.


Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito la procedura di cui all'art. 19, comma 2, D.L. n. 18/2020.

Letto, confermato e sottoscritto

**IGD SIIQ SPA**




**Confindustria Emilia Area Centro**




**FILCAMS - CGIL**



**FISASCAT - CISL**



**UILTUCS**



**RSA**


**ALLEGATO AL VERBALE DI ACCORDO PER PRESTAZIONI DEL F.I.S. DEL 8 aprile 2020**

Con riferimento al verbale di accordo sottoscritto in data odierna per il ricorso alle prestazioni del FIS nel periodo 8 aprile 2020 fino al 10 giugno 2020 pattuiscono, senza che ciò costituisca precedente in caso di nuovo e futuro utilizzo di ammortizzatori sociali, si concorda quanto segue:

- 1) non essendo possibile, al momento, effettuare la consultazione dei lavoratori, le Parti s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione anche tramite assemblee con i lavoratori. L'azienda acconsente a consegnare l'accordo copia del presente verbale sottoscritto alle rappresentanze sindacali delle OO.SS., nonché a dare loro i contatti delle OO.SS. firmatarie.
- 2) durante il suddetto periodo le Parti concordano che maturino pienamente i ratei di ferie, permessi, 13ma, 14ma che dovessero essere compromessi dall'utilizzo del FIS – Assegno Ordinario.


Letto, confermato e sottoscritto.

**IGD SIIQ SPA**




**FILCAMS – CGIL**

**FISASCAT - CISL**



**UILTUCS**



**Per la RSA**